

mente forti e imponenti fosse politico consiglio l'evitare, allora è evidente o che non dovrebbe farsi punto lo sgravio che altrimenti sarebbe equitativo, o almeno dovrebbe farsi con tali modi e con tali temperamenti che impedissero l'avverarsi degli inconvenienti che ne potrebbero risultare.

Ora, o signori, se si trattasse di provvedere a questo carico che grava sopra le provincie che soffrono un'imposta maggiore colla semplice diminuzione dell'imposta attuale, la cosa non soffrirebbe gravi eccezioni, imperocchè questo si risolverebbe in un atto di liberalità. Questa sarebbe una fortuna che piovrebbe a ciel sereno sul capo dei possessori di terreni ora troppo aggravati, ma in sostanza con ciò non recherebbe ingiustizia a nessun altro proprietario, non si recherebbe perturbazione agli interessi ed ai diritti di tutti gli altri cittadini.

Ma la cosa non corre così quando i bisogni dello Stato non permettono di fare il disgravio senza aumentare contemporaneamente la stessa imposta sui proprietari di altre provincie.

Allora avviene questo fatto, che il disgravio il quale per mere considerazioni di ordine pubblico si fa ad una provincia, diventa non solamente un aggravio per un'altra, ma si risolve in una esorbitanza per i proprietari che posseggono beni nelle provincie meno aggravate, i quali sono costretti a sopportare sui propri averi quella imposta che si viene a diminuire nelle provincie più oberate, e che non era punto a carico degli averi individuali di quei proprietari che sentono i profitti dello scarico. Così, mentre da una parte si fa agl'individui un atto di liberalità, si commette per altri un atto di esorbitanza.

In questo senso adunque noi, diminuendo l'imposta che cade sopra una provincia aggravata attualmente, veniamo bensì a secondare le esigenze che sono appoggiate a considerazioni d'ordine pubblico, ma veniamo poi a fare una ingiustizia particolare ai proprietari che si trovano ad un tratto colpiti da una tassa insolita, e da una tassa la quale non solo diminuisce le loro rendite, ma viene a diminuire ancora il capitale fondiario che rappresenta il valore attuale dei loro possessi. Perchè bisogna ben osservare che la tassa fondiaria ha questo di particolare, che, mentre l'imposta viene a colpire la rendita, nello stesso tempo produce anche l'effetto di diminuire il capitale, per cui non è giusto il dire che essa venga a gravare sulla rendita sola. Locchè non avviene negli altri generi di imposta, nei quali il carico o si riparte e torna a carico del consumatore e non di chi lo paga, o ad ogni modo non fa che diminuire il prodotto solo del capitale, essendo bene evidente che quanto alle imposte che vanno a cadere sulla ricchezza mobile, esse non fanno altro che diminuire la rendita del proprietario, ma lasciano intatto il capitale.

Mettiamo infatti a confronto un possessore di uno stabile che corrisponda a un capitale di 100,000 lire con un possessore di un capitale fruttifero il quale

parimente corrisponda al valore di altre 100,000 lire. Caricando l'imposta di 250 lire sopra la proprietà stabile, noi non solamente veniamo a diminuire la rendita del fondo di tale quantità, ma veniamo ancora a diminuire in proporzione il valore venale del fondo stesso, poichè il proprietario di quel fondo, il giorno dopo all'applicazione della nuova imposta, non potrebbe sperare, volendolo alienare, di ottenere quel prezzo che corrispondeva per intero al suo primo valore, senza diminuire corrispondentemente il prezzo.

All'incontro, se noi facciamo cadere la tassa di 250 lire sopra un capitale fruttifero, noi veniamo a colpire la rendita, forse verremo a diminuirla, ma non veniamo punto a diminuire il capitale, imperocchè il proprietario sarà mai sempre sicuro in un tempo più o meno prossimo di esigere per intero la sua somma, la quale gli verrà pagata dal debitore alla scadenza dell'intero capitale. E se egli invece preferisce di cedere il suo capitale, trova facilmente chi l'acquista per l'intero prezzo, senza nessuna diminuzione.

Queste teorie, ch'io potrei sviluppare, ma che non accennerò ulteriormente per non tediare la Camera, provano dunque che la teoria della consolidazione dell'imposta, come già ne hanno convenuto anche gli oratori, i quali l'hanno combattuta, e come ne ha convenuto lo stesso signor ministro, è in parte vera, ed in parte falsa, e merita d'esser tenuta in conto per una parte, ma non per intero. Se non che, mentre mi trovo d'accordo nel fissare questa soluzione della questione, mi trovo però discorde nelle conseguenze che se ne hanno a dedurre, in quanto che l'onorevole signor ministro accetta questa teoria, ma non ne deduce poi all'atto pratico nessun'utile conseguenza. Io invece desidero che da questo principio una qualche conseguenza debba pure dedursi e tenersi in conto. La Commissione governativa, nel proporre la perequazione, è proceduta dal pensiero che la teoria della consolidazione dell'imposta nel fondo non abbia nessun valore, e quindi non ne ha fatto nessun calcolo nel presentare i suoi progetti di perequazione.

Invece gli oppositori del conguaglio reclamano perchè a questa teoria non si è dato il valore che merita, ed insistono perchè, o la perequazione non sia fatta, o perchè sia fatta con qualche temperamento e con riguardo ai principii, ed alle regole che sostengono.

Ora l'onorevole ministro e gli oratori che hanno trovato che nell'accennata teoria vi è qualche parte di verità, sebben non tutta, quale conseguenza ne hanno derivata? La conseguenza era logica, era che non si sarebbe dovuto nè accettare completamente le risultanze della Commissione governativa, nè completamente far ragione alle esigenze di coloro i quali non trovano di giustizia la proposta perequazione; la conseguenza era che si doveva prendere un temperamento medio, che mentre si doveva far omaggio ad un principio di giustizia nel fare la perequazione colla diminuzione dell'imposta nelle provincie che sono più gravate, tuttavia si doveva anche aver riguardo ad un